

**Il Tribunale Federale  
della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante**

composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi Mennella – Presidente
- Avv. Andrea Cecinelli – Componente relatore
- Avv. Matteo Sperduti – Componente

**Procedimento disciplinare Trib. Fed. n. 03/2018; Sentenza n. 2/2018**

**SENTENZA**

all'esito della riunione in data 19 Ottobre, per decidere in ordine all'atto di incolpazione della Procura Federale di cui al Proc. Disciplinare n. 04/2018 di sottoporre a giudizio disciplinare i Sig.ri **Carlos Emanuel Balotti, Veronica Bertoncini, Cristina Giovanna Bianchini, Lucilla Bucalossi, Paolo Bucalossi, Marco Innocenti, Juri Mancini, Francesco Menici, Dario Milani, Alessia Rafaelli, Cristiano Russo, Martina Russo, Gabriele Vinattieri, Martina Visioli** L'Associazione Sportiva **GOLDEN HORSE**, l'Associazione Sportiva **MMHORSE**, l'Associazione Sportiva **IL PICCHIO VERDE**, il Tribunale Federale della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante così motiva la sua decisione.

La Procura Federale chiedeva il rinvio a giudizio dei Sig.ri **Carlos Emanuel Balotti, Veronica Bertoncini, Cristina Giovanna Bianchini, Lucilla Bucalossi, Paolo Bucalossi, Marco Innocenti, Juri Mancini, Francesco Menici, Dario Milani, Alessia Rafaelli, Cristiano Russo, Martina Russo, Gabriele Vinattieri, Martina Visioli** e delle associazioni sportive **GOLDEN HORSE, MMHORSE e IL PICCHIO VERDE**, perché ritenuti colpevoli di aver infranto le norme di cui all'atto di deferimento come qui di seguito trascritte:

*“per violazione dell'art. 3 del R.T.F., dell'art. 1 comm. 1 del R.G., dell'art. 10 dello Statuto Federale, degli artt. 1, comm. 1,2 e 12 del Codice comportamento sportivo del CONI CON LE AGGRAVANTI PREVISTE DALL'ART. 5 LETT. A), B),H), secondo periodo e I), questa ulteriormente aggravata dalla circostanza che molti tesserati sono di minore età, del R.G. anche ai sensi dell'art. 2 Comm. 5 del R.G., nonché degli artt. 5 e 13 dello Statuto Federale per la partecipazione dei propri tesserati in data 20/05/2018 alla 2° tappa di Gimkana Western Fise 2018 ( gara agonistica) presso il Gelsomino Ranch in Montaione.”.*

Il Tribunale Federale fissava l'udienza del 28 Settembre 2018 per la pubblica discussione. L'Associazione Sportiva Il Picchio Verde, benché regolarmente convocata così come

verificato documentalmente dal Tribunale Federale, non si presentava a detta udienza. Comparivano, invece, personalmente la Sig.ra Maria Antonietta Falbo in qualità di legale rappresentante dell'Associazione MM HORSES nonché genitore di Francesco Menici e Luca Menici; il Sig. Mario Menizi il quale interveniva in qualità di Tecnico Federale FITETREC dell'associazione MM HORSES nonché nella qualità di genitore dei Sig.ri Francesco e Luca Menici; l'Avv. Vincenzo Giardina per gli incolpati Carlos Emanuel Balotti, Veronica Bertoncini, Cristina Giovanna Bianchini, Lucilla Bucalossi, Paolo Bucalossi, Marco Innocenti, Juri Mancini, Francesco Menici, Luca Menici, Dario Milani, Alessia Raffaelli, Cristiano Russo, Martina Russo, Gabriele Vinattieri, Martina Visioli e l'associazione MM. HORSES; L'Avv. Mirko Scorsone per conto di Denis Arreola, legale rappresentante della associazione GOLDEN HORSES.

Il Procuratore Federale Avv. Riccardo Roselli, dopo ampia discussione, nel riportarsi integralmente ai propri atti concludeva chiedendo che:

- A) per i Sig.ri Francesco Menici, Luca Menici, Carlos e Emanuel Ballotti e Alessia Raffaelli, venisse irrogata la sanzione della sospensione dalla attività agonistica per mesi 12 con l'aggravante di aver partecipato alla terza tappa di campionato nonostante fossero venuti a conoscenza dell'apertura del procedimento disciplinare.
- B) Per i sig.ri Veronica Bertoncini, Cristiana Giovanna Bianchini, Lucilla Bucalossi, Palo Bucalossi, Marco Innocenti, Juri Mancini, Dario Milani, Cristiano Russo, Gabriele Vinattieri, Martina Visioli, venisse irrogata la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per mesi 8.
- C) Per Martina Russo non venisse applicata alcun tipo di sanzione data l'età minore
- D) Per l'Associazione Sportiva Golden Horses venisse erogata la sanzione di € 600,00
- E) Per l'Associazione MM HORSES venisse applicata la sospensione dall'attività agonistica per il periodo di 18 mesi e una ammenda di € 5.000,00
- F) Per l'Associazione Il Picchio Verde venisse applicata la sanzione di due anni di sospensione e l'ammenda di € 10.000

#### CONSIDERATO

- Che la contestazione trae origine dall'esposto del Presidente del Comitato Regionale FITETREC Ante Toscana Sig. Alessandro Pasquelli, il quale segnalava che i Sig.ri Carlos

Emanuel Balotti, Veronica Bertoncini, Cristina Giovanna Bianchini, Lucilla Bucalossi, Paolo Bucalossi, Cristina Castagnola, Marco Innocenti, Juri Mancini, Francesco Menici, Luca Menici, Dario Milani, Alessia Rafaelli, Cristiano Russo, Gabriele Vinattieri, Martina Visioli, e delle associazioni sportive MMHORSES, Il Picchio Verde e Golden Horse, avevano partecipato in data 20 maggio 2018, alla 2° tappa di Gimkana Western FISE 2018 (gara agonistica) presso il Gelsomino Ranch sito in Montaione (FI);

- Che questo Tribunale ha competenza a giudicare i soggetti deferiti in quanto gli stessi sono allo stato ancora regolarmente tesserati per la Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec Ante come attestato da documentazione depositata dal Procuratore Federale nel corso della udienza del 28.10.2018;

- Che questo tribunale al fine di esaminare tutte le dichiarazioni delle parti riportate e trascritte nel verbale di udienza del 28.10.2018 ha rimandato la lettura del dispositivo all'udienza del 19.10.2018 ore 10.30.

- Che preliminarmente si dà atto della tardiva costituzione delle parti in violazione dell'Art. 42 capo 1 del Regolamento di Giustizia *"Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'Organo di Giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti"*. Pertanto il Tribunale dichiara inammissibile il deposito da parte dell'Avv. Mirko Scorsone, difensore dell'Associazione Golden Horses, delle proprie memorie di costituzione.

- Che, attestata la tardività della costituzione delle parti, il Tribunale si limita ad esaminare le sole eccezioni di diritto rilevabili d'ufficio.

- Che non si è resa necessaria, pertanto, alcuna ulteriore attività istruttoria;

- Che i fatti contestati comportano per i deferiti la violazione della normativa federale ed in particolare dell'art. 3 del Regolamento Tecnico che prevede chiaramente che *"ai tesserati Fitetrec Ante non è consentito svolgere attività agonistica nelle discipline sportive equestri di cui all'art. 2, co. 1 primo capoverso dello Statuto federale,(...) nell'ambito di società e/o eventi organizzati da soggetti non appartenenti al sodalizio sportivo della Fitetrec Ante"*, avendo gli incolpati

partecipato alla 2° tappa di Gimkana Western FISE 2018 organizzato dalla F.I.S.E. stessa, è evidente la violazione della normativa federale appena richiamata;

- Che sussistono gli estremi di illecito sportivo per le Associazioni Sportive MMHORSESM GOLDEN HORSES e IL PICCHIO VERDE di cui all'Art. 2 Comm. 5 del Regolamento di Giustizia che prevede: *"gli affiliati e gli aggregati sono direttamente e oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo che dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto (...)"*

- Che l'Art. 1 Comma 5 del Regolamento di Giustizia sostiene che *"dell'operato di Aggregati e Affiliati risponde direttamente chi li rappresenta ai sensi delle norme federali"*

- Che gli stessi fatti comportano per entrambi i soggetti deferiti anche la violazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia, in quanto è evidente che l'aver partecipato presso altra organizzazione ad attività agonistica in una disciplina sportiva equestre promossa dalla Fitetrec Ante sia stato un comportamento contrario ai principi di correttezza e lealtà sportiva a cui si devono attenere tutti i tesserati;

- Che i comportamenti oggetto del presente procedimento disciplinare hanno costituito violazione anche dell'art. 1, commi 1 e 2, del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., al quale tutti i tesserati si devono attenere ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello Statuto Federale, che impone la osservanza della normativa federale, il comportamento secondo i principi di lealtà e correttezza sportiva;

- Che per quanto concerne la documentazione prodotta dalla Procura Federale in atti attestante le trasgressioni commesse dai tesserati in violazione dell'Art. 3 del Regolamento Tecnico FITETREC ANTE il quale sostiene che *"ai tesserati FITETREC ANTE non è consentito svolgere attività sportiva agonistica nelle discipline sportive equestri di cui all'elenco dell'art. 2, co. 1 primo capoverso dello Statuto federale, così come individuata nel presente Regolamento, nell'ambito di società e/o eventi organizzati da soggetti non appartenenti al sodalizio sportivo della FITETREC ANTE."*, nessuna prova contraria, nei termini e forme di regolamento, è stata depositata dalle parti così come nessuna prova è stata prodotta, sempre nei termini e forme di regolamento, sull'annullamento della 2° tappa di Gimkana Western FISE 2018, così da potere essere validamente esaminate se del caso da questo Tribunale.

-Che, per quanto concerne la ricusazione del Presidente del Tribunale Federale richiesta dalla difesa dell'associazione sportiva Golden Horse, con riguardo al rigetto della sanzione consensuale decretata da questo tribunale, l'eccezione è da considerarsi infondata poiché implicitamente il rigetto della stessa è stato emesso dal Tribunale nella Sua formazione collegiale come definito dall'Art. 41 Capo 2 del Regolamento di Giustizia e sottoscritta dal solo presidente nella Sua qualità

- Che la società Il Picchio Verde faceva pervenire a questo Tribunale delega ad essere rappresentata in giudizio dall'Avv. Vincenzo Giardina per l'udienza del 19/10/2018 e per la quale veniva revocata la dichiarata contumacia

- Che alla segreteria di questo Tribunale venivano inviate a mezzo pec memorie integrative, non autorizzate, dall'Avv. Vincenzo Giardina e dall'ufficio del Procuratore Federale Avv. Riccardo Roselli, le quali sono da ritenersi irrituali e tardive come già precisato in precedenza dall'Art. 42 del Regolamento di Giustizia

-Che va rilevata, anche ai fini dell'aggravante e/o della maggior sanzione ed ammenda inflitta, che i cavalieri Francesco Menici, Luca Menici, Carlos Emanuele Ballotti e Alessia Raffaeli nonché il centro di appartenenza MMHORSE, anche nella sua qualità di responsabile per l'operato dei propri iscritti, abbiano partecipato a competizioni non autorizzate non solo dopo l'atto di deferimento e del rinvio a giudizio ma anche dopo l'ordinanza di rigetto delle misure cautelari, resa dal Tribunale con ordinanza del 31/07/18, laddove gli stessi venivano invitati a non porre in essere atti e/o attività già oggetti della contestazione di cui all'atto di deferimento

-che va altresì considerato ai fini della sanzione ed ammenda applicata il comportamento omissivo del Picchio Verde che ha rinunciato sin dall'atto di deferimento ad ogni e qualsiasi difesa, così anche nel corso del giudizio innanzi a questo Tribunale, tranne comparire personalmente, e tardivamente costituita a mezzo del suo legale rap.,te p,t, nella sola udienza di discussione. Ritenendosi per quanto innanzi dedotto tardiva ed irrituale ogni e qualsiasi costituzione oltre i termini di Regolamento di Giustizia

-che va allo stesso modo tenuto conto, ai fini della sanzione applicata, dell'atteggiamento tenuto dal Golden Horse il quale sin dall'atto di deferimento ha mostrato un

comportamento collaborativo con la Procura con la richiesta di sanzione consensuale, così anche nella fase successiva.

\*\*\*\*\*

Tutte le violazioni come sopra descritte impongono l'applicazione di sanzioni in parziale accoglimento di quanto proposto dal Procuratore Federale.

Per tutti questi motivi il Tribunale Federale, riconoscendo la colpevolezza dei **Carlos Emanuel Balotti, Veronica Bertoncini, Cristina Giovanna Bianchini, Lucilla Bucalossi, Paolo Bucalossi, Marco Innocenti, Juri Mancini, Francesco Menici, Dario Milani, Alessia Rafaelli, Cristiano Russo, Martina Russo, Gabriele Vinattieri, Martina Visioli** e delle **Associazioni Sportive GOLDEN HORSE, MMHORSE, IL PICCHIO VERDE** come da dispositivo emesso in data 19 Ottobre 2018, visti gli articoli richiamati in atti, viste le conclusioni rassegnate dalla Procura Federale viste le conclusioni rassegnate dagli avvocati degli imputati

#### CONDANNA

- 1) L'associazione Il Picchio Verde ASD in persona del legale rapp.te p.t. ai sensi dell'art. 3 lett. C del Regolamento di Giustizia, tenuto conto anche dell'aggravante ex art. 2 Regolamento sportivo Coni, alla sospensione di mesi sette da ogni e qualsiasi attività associativa e agonistica federale; ai sensi dell'art. 3 lett. b) all'ammenda di € 1.200,00 (milleduecento);
- 2) L'associazione MM Horses ASD in persona del legale rapp.te p.t. ai sensi dell'art. 3 lett. C del Regolamento di Giustizia, tenuto conto anche dell'aggravante ex art. 2 Regolamento sportivo Coni, alla sospensione di mesi quattro da ogni e qualsiasi attività associativa e agonistica federale; ai sensi dell'art. 3 lett. b) all'ammenda di € 650,00 (seicentocinquanta);
- 3) L'associazione Golden Horses ASD in persona del legale rapp.te p.t. ai sensi dell'art. 3 lett. C del Regolamento di Giustizia all'ammenda di € 200,00 (duecento);
- 4) I Cavalieri Francesco Menici, Luca Menici, Carlos Emanuele Ballotti e Alessia Raffaelli ai sensi dell'art. 3 lett. C del Regolamento di Giustizia alla sospensione di mesi quattro da ogni e qualsiasi attività agonistica federale; ai sensi dell'art. 3 lett. b) all'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta);

5) I Cavalieri Veronica Bertoncini, Cristina Giovanna Bianchini, Lucilla Bucalossi, Paolo Bucalossi, Marco Innocenti, Juri Mancini, Dario Milani, Cristina Russo, Gabriele Vinattieri, Martina Visioli ai sensi dell'art. 3 lett. C del Regolamento di Giustizia alla sospensione di mesi tre da ogni e qualsiasi attività agonistica federale; ai sensi dell'art. 3 lett. b) all'ammenda di € 150,00 (centocinquanta);

6) In applicazione ed aderendo alla richiesta della Procura nessuna sanzione data l'età viene inflitta alla minore Russo Martina, limitandosi questo Tribunale al solo richiamo scritto nei confronti dei genitori esercenti la patria potestà sulla minore, richiamandoli espressamente ad osservare e fare osservare anche alla minore le norme del regolamento e giustizia sportiva federale.

Dispone che la decisione venga comunicata dall'Organo di Giustizia sportiva a tutti Comitati Regionali della Federazione FITETREC-ANTE, nonché agli stessi incolpati affinché si provveda all'attuazione del dispositivo della sentenza.

Il Tribunale provvederà pubblicazione della sentenza nei termini di cui al Regolamento di Giustizia e la stessa verrà pubblicata sul sito internet Federale.

Sentenza depositata il 24.10.2018


Il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(Avv. Luigi Mennella)

Il Componente-Relatore

  
\_\_\_\_\_  
(Avv. Andrea Cecinelli)

Il Componente

  
\_\_\_\_\_  
(Avv. Matteo Sperduti)